



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale	
N. 55/ 2	di data 21/01/22

Oggetto: ART. 78, COMMA 3, LETT. K) DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 E ART. 32, COMMA 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 MAGGIO 2017, N. 8-61/LEG. CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRECARIE IN P.F. 1148/1 NEL COMUNE CATASTALE VILLAZZANO.

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Premesso che la società Parco dei Ciliegi s.r.l. ha presentato, in data 24.12.2021 al n. 340745 di protocollo, una Comunicazione per opere precarie ai sensi dell'art. 78, comma 3 lettera k) della L.P. 15/2015 per la realizzazione sulla p.f. 1148/1 C.C. Villazzano di una rampa di accesso provvisoria al cantiere relativo al complesso residenziale in fase di realizzazione sulle pp.ed. 852/1, 852/2 e 968 C.C. Villazzano e sulle pp.ff. 549 e 1060/1 C.C. Villazzano;

rilevato che l'articolo 32, comma 5 del Regolamento urbanistico-edilizio provinciale approvato con D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017 stabilisce che la comunicazione prevista dall'articolo 78, comma 3, lettera k), della L.P. 15/2015 sia presentata, almeno dieci giorni prima dell'inizio dei lavori, accompagnata da una planimetria dei luoghi e da una relazione descrittiva delle opere, della loro funzione temporanea e improrogabile, dei tempi previsti di utilizzazione e delle modalità di rimozione;

considerato che la società Parco dei Ciliegi s.r.l. ha presentato in allegato alla comunicazione, il progetto per la realizzazione delle opere precarie richieste, depositato agli atti al n. 340745 di protocollo di data 24.12.2021, costituito dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnica di data Dicembre 2021;
- Tavola unica Planimetrie, Sezioni, Estratto mappa e di PRG di data Dicembre 2021;
- Computo metrico di data 16.12.2021;

atteso che la p.f. 1148/1 C.C. Villazzano, interessata dalla realizzazione dell'opera precaria, risulta di proprietà comunale e classificata tra i beni demaniali;

tenuto conto che in allegato alla comunicazione predetta la società Parco dei Ciliegi ha presentato autorizzazione patrimoniale prot. n. 323343 di data 07.12.2021 rilasciata dal Servizio Risorse finanziarie e patrimoniali per l'occupazione della porzione della p.f. 1148/1 C.C. Villazzano, interessata dai lavori di realizzazione dell'opera precaria sopra descritta, per la durata di circa due anni;

atteso che con nota prot. n. 341198 di data 24.12.2021, in considerazione delle caratteristiche e della complessità dell'opera proposta, il Servizio Edilizia privata ha comunicato al richiedente la necessità di subordinare l'intervento in oggetto alla presentazione di idonee garanzie e alla stipula della convenzione prevista dal comma 6 dell'art. 32 del Regolamento urbanistico provinciale;

dato atto che con parere prot. n. 8077 di data 12.01.2022, il Servizio Opere di urbanizzazione primaria ha confermato l'importo pari ad Euro 5.524,65 (cinquemilacinquecentoventiquattro/65),

pagina 1/3

indicato nel computo metrico depositato al prot. n. 340745 di data 24.12.2021, quale garanzia da prestare per l'eventuale ripristino dell'attuale stato dei luoghi;

esaminato lo schema di convenzione predisposto dal Servizio Edilizia privata che, in conformità al comma 6 dell'art. 32 del Regolamento urbanistico provinciale contiene le seguenti prescrizioni necessarie con riguardo a:

1. tipologia edilizia dell'opera ammessa;
2. modalità di esecuzione dell'opera e di mantenimento del decoro dei luoghi;
3. modalità di rimessa in pristino, ivi compresa la rimessa in pristino coattiva del comune in caso di violazione dell'obbligo di rimozione;
4. ammontare della fideiussione richiesta a garanzia dell'adempimento degli obblighi a carico dell'interessato;

ritenuto di demandare al competente Servizio Segreteria Generale l'incombenza di completare debitamente la convenzione, da stipularsi in forma di scrittura privata, fermo restando che nello schema di convenzione dinanzi citato sono già delineati gli elementi essenziali del contratto in parola;

considerato che, in esecuzione della Legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli Enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., e in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 199, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2022-2024;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 23.12.2021 n. 200, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2022-2024 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 28.07.2021 n. 128;
- la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e il D.P.P. n. 8-61/Leg di data 19 maggio 2017;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 30.12.2021 n. 352, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2022-2024, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il decreto sindacale n. 127/2021/05, prot. n. 228119 di data 31 agosto 2021, con il quale sono state conferite le competenze dirigenziali;

determina

1. di approvare l'Allegato 1 "Schema di convenzione", nel quale si richiama la presente, che, firmato digitalmente dal Dirigente, formano parte integrante ed essenziale della presente determinazione, da stipularsi in forma di scrittura privata;
2. di dare atto che, ai sensi dell'art. 12, comma 3 del Regolamento per la disciplina dei contratti, la Dirigente del Servizio Edilizia privata provvederà alla stipulazione del contratto e sarà sostituita, in caso di assenza o impedimento, dal Dirigente del Progetto Mobilità e rigenerazione urbana;
3. di dare atto inoltre che, ai sensi dell'art. 14, 1° comma del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti, spetterà al soggetto stipulante in rappresentanza del Comune completare il progetto di contratto di cui al presente provvedimento con gli elementi negoziali accidentali in accordo con il contraente privato;
4. di indicare la Dirigente del Servizio Edilizia privata quale responsabile del procedimento e quindi della gestione del contratto, ai sensi dell'art. 49 del Regolamento per la disciplina dei contratti.

Allegati in formato elettronico
Allegato n. 1 - Schema di convenzione

Allegati in formato cartaceo
//

La Dirigente del Servizio
Elisabetta Miorelli

Trento, addì 21/01/22



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Determinazione Dirigenziale	
N. 55/ 2	di data 21/01/22

Oggetto: ART. 78, COMMA 3, LETT. K) DELLA LEGGE PROVINCIALE 4 AGOSTO 2015 N. 15 E ART. 32, COMMA 6 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 19 MAGGIO 2017, N. 8-61/LEG. CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE PRECARIE IN P.F. 1148/1 NEL COMUNE CATASTALE VILLAZZANO.

Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.
VISTO FAVOREVOLE

Trento, addì 26 gennaio 2022

La Dirigente del Servizio
dott.ssa Franca Debiasi